

Sentenza n. 6092/2023 pubbl. il 18/07/2023
RG n. 2814/2023

N. R.G. 2814/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

Angelo Mambriani	Presidente
Maria Antonietta Ricci	Giudice
Nicola Fascilla	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2814/2023** promossa da:

RAFFAELE MAENZA (C.F. MNZRFL79D03A662F), con il patrocinio dell'avv. TROTTI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Milano, VIA FELICE BELLOTTI N. 7 presso il suddetto difensore

ATTORE

contro

M&P SRL SEMPLIFICATA (C.F. 09163510960), **ANTONIO CARRIERE** (C.F. CRRNTN56B25B180K), **CLAUDIO PULIZZI** (C.F. PLZCLD79D03I356R),

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Parte attrice ha precisato come da citazione.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Con citazione ritualmente notificata Raffaele Maenza ha convenuto in giudizio M&P SRL SEMPLIFICATA, Antonio Carriere e Claudio Pulizzi allegando che:

- l'attore era stato socio della società M&P SRL Semplificata, fino a che in data 17-28 gennaio 2019 aveva ceduto, con scrittura privata autenticata da Notaio con deposito ex art. 2470 c.c., come gli altri

pagina 1 di 6

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c33b2945e668d3c0ddfd4680bbe7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22d0f66495500c703640055
Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: db77



Sentenza n. 6092/2023 pubbl. il 18/07/2023
RG n. 2814/2023

soci, tra i quali Claudio Pulizzi, la propria quota di partecipazione a Carriere Antonio, che restava, così socio unico della predetta società;

- nell'assemblea ordinaria della suddetta società, regolarmente convocata e tenutasi in data 29 gennaio 2019, il suddetto socio unico prendeva atto delle dimissioni irrevocabili formulate dal Maenza, quale presidente del CDA, e da Claudio Pulizzi, quale Consigliere di Amministrazione, con conseguente caducazione dell'intero CDA e sostituzione dell'organo amministrativo con un amministratore unico, che il socio unico nominava nella persona di Antonio Carriere, che accettava l'incarico;
- nel mese di luglio 2019 l'attore era costretto ad intimare al nuovo amministratore unico, Antonio Carriere, di procedere senza indugio agli adempimenti necessari e all'iscrizione presso l'Ufficio del Registro imprese competente della variazione dell'organo amministrativo;
- ancora nel mese di marzo del 2022 l'attore, nonostante la suddetta diffida e l'assemblea ordinaria ove erano state accettate le sue dimissioni, risultava in Visura CCLAA essere ancora il Presidente del CDA in carica della predetta società nonostante le rassegnate dimissioni da oltre due anni;
- pertanto, nel mese di aprile 2022, Raffaele Maenza, per il tramite del proprio commercialista, chiedeva all'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano di procedere all'iscrizione d'ufficio della cessazione della sua carica quale presidente del CDA della suddetta società, tuttavia, il Conservatore del Registro negava la richiesta iscrizione riservandosi di sollecitare il Sig. Carriere Antonio a procedere da detta iscrizione;
- in questa situazione l'attore dava incarico al proprio difensore di intimare e diffidare il convenuto Antonio Carriere di procedere all'iscrizione presso la competente CCLAA di Milano della nomina del nuovo amministratore unico in sostituzione del CDA dimissionario, senza esito;
- a questo punto, il difensore dell'attore in data 18.05.22 inviava pec alla CCLAA di Milano, con cui chiedeva cortese conferma circa l'avvenuta effettuazione del sollecito, da parte della stessa, al Carriere di procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese di quanto deliberato nell'assemblea del 29/1/2019, ricevendo opportuna protocollazione;
- non ricevendo alcun riscontro dalla competente CCLAA di Milano, il difensore dell'attore, in data 26 maggio 2022, inviava nuovamente alla medesima una pec informandola che la diffida inviata a Antonio Carriere era stata restituita al mittente nonostante fosse stata indirizzata presso la residenza risultante all'anagrafe comunale, come da certificato storico di residenza prima dell'invio e dopo l'invio, invitando, nuovamente, la CCLAA di Milano a comunicare l'esito della diffida che la stessa si era

pagina 2 di 6

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c39b2945a668d3c0ddfd4680bbe7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414d22df664955006703640055
Firmato Da: FACILLA NICOLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: dar7



Sentenza n. 6092/2023 pubbl. il 18/07/2023
RG n. 2814/2023

riservata di inviare e avvertendo che in mancanza si sarebbe rivolto al competente Giudice del Registro per gli opportuni provvedimenti;

- in assenza di riscontro da parte della CCLAA di Milano, e a fronte della conclamata irreperibilità di Antonio Carriere, si rendeva, così, necessario procedere ai sensi dell'articolo 2190 c.c.;

- il Giudice del Registro tuttavia rigettava il ricorso;

- il ricorrente, pertanto, interponeva reclamo per la riforma dell'impugnato provvedimento;

- il Collegio, confermava la precedente decisione, precisando che *“Il fatto che il ricorrente non sia in possesso della documentazione idonea a procedere all'iscrizione a cui è tenuto l'amministratore della società non giustifica in alcun modo la deroga al regime delle formalità prescritte, come sostiene il reclamante, ma al più fa sorgere il suo interesse ad agire in giudizio per l'accertamento della validità ed efficacia degli atti di cui pretende l'iscrizione. Nel caso in esame, come ben evidenziato dal giudice nel provvedimento reclamato, il reclamante non può ottenere l'iscrizione d'ufficio della sua cessazione dalla carica e della nomina del nuovo amministratore sulla base di una scrittura privata non autenticata contenente il verbale dell'assemblea dei soci - inidonea a dimostrare l'effettiva provenienza delle dichiarazioni dai soggetti che le hanno sottoscritte nell'ambito del procedimento amministrativo di iscrizione, ispirato a particolari esigenze di certezza ed attendibilità della pubblicità nei confronti dei terzi-, solo perché non sarebbe più in condizioni di procurarsi un documento corrispondente alle formalità prescritte. Esula, infatti, dal potere del conservatore e dall'ambito della cognizione del giudice del registro ogni accertamento nel merito della esistenza, validità ed efficacia degli atti negoziali sottesi alla cessazione del suo incarico ed alla costituzione del nuovo organo gestorio”*.

Con il presente giudizio l'attore ha formulato le seguenti conclusioni:

“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che il verbale dell'assemblea ordinaria della società M&P SRL Semplicata, con sede in Milano, Via Ascanio Sforza n. 61, Rea numero 2073202, C.F./P.IVA 09163510960, sub all. 2 è stato sottoscritto, in data 29 gennaio 2019, dai Signori **Antonio Carriere** e **Claudio Pulizzi**, oltreché dall'attore medesimo;

- ove possibile, per l'effetto, ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Milano l'iscrizione del predetto verbale e del richiesto provvedimento di accertamento circa la data e i sottoscrittori del detto verbale sub all. 2.”

pagina 3 di 6

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c39b2945a6e6d3c0ddfd4680bbe7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414022d0f664955006703640055
Firmato Da: FACILLA NICOLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: dar7



Sentenza n. 6092/2023 pubbl. il 18/07/2023
RG n. 2814/2023

1) I convenuti, nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano in giudizio, venendone dichiarata la loro contumacia all'udienza del 16 maggio 2023. Quindi il giudice istruttore invitava parte attorea a precisare le conclusioni, e la causa, spirata in data 20 giugno 2023 i termini per il deposito della comparsa conclusoria senza replica essendo contumacia, perveniva al Tribunale per la decisione.

2) Dalla documentazione prodotta in atti emerge quanto segue.

In data 17-28 gennaio 2019 è stato sottoscritto l'atto di cessione quote della M&P s.r.l. semplificata coinvolgente, tra gli altri, Raffaele Maenza, il quale ha ceduto la propria quota nella citata società al convenuto Antonio Carriere (doc. 1 attoreo).

In data 29 gennaio 2019 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della M&P s.r.l. semplificata con il seguente ordine del giorno (cfr. doc. 2 attoreo):

1. dimissioni amministratori;
2. scioglimento del consiglio di amministrazione;
3. nomina nuovo amministratore unico;
4. varie ed eventuali.

Dalla lettura del verbale emerge che:

- Claudio Pulizzi e Raffaele Maenza avevano presentato le dimissioni irrevocabili dal loro ruolo di consiglieri di amministrazione, con relativa delibera di decadenza del consiglio di amministrazione;
- Antonio Carriere veniva quindi nominato amministratore unico della società.

Conseguentemente, all'esito della assemblea, Raffaele Maenza non è più amministratore della società convenuta in quanto dimesso, mentre amministratore unico è divenuto il convenuto Antonio Carriere, il quale tuttavia non provvedeva all'iscrizione della relativa delibera, con la conseguenza che per il registro delle imprese l'attuale amministratore risulta ancora l'attore.

Con il presente giudizio, quindi, Raffaele Maenza, alla luce della pacifica natura di scrittura privata del verbale di assemblea dei soci, ha chiesto di accertare che il verbale dell'assemblea ordinaria della società M&P SRL Semplificata, datato 29 gennaio 2019, è stato sottoscritto da Antonio Carriere e Claudio Pulizzi, oltreché dall'attore medesimo.

Sul punto risulta applicabile la disciplina prevista dall'art. 215 comma primo n. 1 c.p.c., secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salvo il disposto dell'art. 293 c.p.c. (che consente al

pagina 4 di 6

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c39b2945e668d3e0ddfd4660bbe7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414d22df864955006703640055
Firmato Da: FACILLA NICOLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: dar7



Sentenza n. 6092/2023 pubbl. il 18/07/2023
RG n. 2814/2023

contumace di costituirsi di disconoscere la scrittura alla prima udienza o entro il termine concesso dal giudice istruttore).

Nel caso di specie, Antonio Carriere e Claudio Pulizzi non si sono costituiti, con la conseguenza che il verbale deve essere ritenuto tacitamente riconosciuto con la riconducibilità agli stessi delle sottoscrizioni ivi apposte.

Conseguentemente il Tribunale accerta e dichiara che il verbale del 29 gennaio 2019 relativa all'assemblea ordinaria dei soci di M&P s.r.l. semplificata e nella quale risultano le dimissioni di Raffaele Maenza e di Claudio Pulizzi dal ruolo di amministratori della suddetta società e la nomina di Antonio Carriere quale amministratore unico della M&P s.r.l. semplificata (cfr. documento 2 attoreo) è stato sottoscritto da Raffaele Maenza, Antonio Carriere e Claudio Pulizzi.

Nessun ulteriore provvedimento può essere emesso dal Tribunale nei confronti del Conservatore dei Registri delle Imprese in assenza di disposizione di legge.

3) Tenuto conto che nel presente giudizio l'unico soggetto passivo deve essere considerato Antonio Carriere, il quale ha costretto l'attore ad agire a causa dell'omessa iscrizione nel registro delle imprese della citata delibera ed essendo invece la società e Claudio Pulizzi citati esclusivamente ai fini notiziali e per la opponibilità della presente sentenza, il Tribunale condanna Antonio Carriere a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi (causa valore indeterminabile – complessità bassa: € 890,00 per la fase di studio; € 610,00 per la fase introduttiva; 1.500,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. accerta e dichiara che il verbale del 29 gennaio 2019 relativa all'assemblea ordinaria dei soci di M&P s.r.l. semplificata e nella quale risultano le dimissioni di Raffaele Maenza e di Claudio Pulizzi dal ruolo di amministratori della suddetta società e la nomina di Antonio Carriere quale amministratore unico della M&P s.r.l. semplificata è stato sottoscritto da Raffaele Maenza, Antonio Carriere e Claudio Pulizzi;

2. condanna Antonio Carriere a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

pagina 5 di 6

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c39b2945a6e6d3c0dffd4680bbe7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414d22df664955006703640055
Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: dar7



Sentenza n. 6092/2023 pubbl. il 18/07/2023
RG n. 2814/2023

Così deciso in Milano, 6 luglio 2023

Il giudice relatore ed estensore
Nicola Fascilla

Il Presidente
Angelo Mambriani

pagina 6 di 6

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c39b2945a068d3c0ddf4660bbe7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414d22df664955006703640055
Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: dar7

